



Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 337 SEDUTA DEL 15/04/2026

OGGETTO: Disegno di legge: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per il ridisegno della filiera ICT”.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Assente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 17 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Tommaso Bori avente ad oggetto: "--**Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per il ridisegno della filiera ICT"**".

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per il ridisegno della filiera ICT" e la relazione che lo accompagna;
2. di demandare al Vice presidente Bori il percorso successivo del disegno di legge e le forme di concertazione necessarie e utili per pervenire alla definitiva approvazione dello stesso.

Oggetto: Disegno di legge: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per il ridisegno della filiera ICT”.

RELAZIONE

Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di intervenire con modificazioni ed integrazioni ad alcune leggi regionali in materia di trasformazione digitale in maniera coordinata con il ridisegno della filiera ICT in cui si inserisce la società in house di cui alla LR 13/2021, come da indirizzi approvati dalla Giunta con la DGR n.266/2025.

Inoltre questo disegno di legge è in linea con il seguente obiettivo strategico nel DEFR 2026-2028:

“Obiettivo strategico: Valutare che la collocazione esternalizzata di funzioni pubbliche in capo a società partecipate e/o controllate e ad agenzie, comporti reale valore aggiunto in termini di specializzazione, maggior efficacia, efficienza e snellezza operativa.

L'esternalizzazione delle funzioni pubbliche, in capo a società partecipate e/o controllate e ad agenzie, va attentamente valutato secondo rigorosi criteri di efficacia ed efficienza, al fine di dimostrare oggettivamente che la collocazione di una funzione presso una di queste strutture comporti realmente un valore aggiunto in termini di specializzazione, maggior efficacia e snellezza operativa rispetto allo svolgimento della stessa funzione all'interno.

Proseguiranno quindi nel 2026 le attività, avviate nel 2025, finalizzate ad attuare un percorso strutturato di ridisegno della filiera ICT regionale, rivedendo la mission della società in house PuntoZero Scarl sulla base dei seguenti indirizzi:

a. valorizzazione delle professionalità e delle competenze esistenti nella società in house, sviluppando i centri di competenza necessari in maniera trasversale e riducendo il ricorso a forme di lavoro interinale in ogni caso in cui sia possibile;

b. miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico complessivo, sia in ambito sanitario che non-sanitario, ricercando economie di scala e di scopo;

c. razionalizzazione delle strutture organizzative della società in house, per permettere una integrazione con i processi di lavoro dei soggetti pubblici soci, in una logica di polo servizi (shared services);

d. sviluppo di servizi strumentali che coprano prioritariamente i fabbisogni omogenei di tutti gli enti soci, sia in ambito sanitario che per Regione ed enti locali, anche al fine di sostenere le forme aggregative degli enti locali e le politiche di integrazione sociosanitaria nel territorio. (...)

CAPO I: Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9

Articolo 1 (Titolo della l.r. 9/2014): la modifica del titolo della legge, che sostituisce "riordino della filiera ICT" con il termine "agenda digitale" riflette compiutamente il contenuto complessivo della legge attuale, in quanto il previgente CAPO II che era dedicato al riordino della filiera ICT regionale è stato abrogato nel 2021.

La disposizione è priva di impatto finanziario.

Articolo 2 (Integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9): con il primo comma viene modificato l'art.5 della l.r. 9/2014 prevedendo che la Giunta regionale stabilisca con propri atti i criteri sui servizi digitali da collocare nel DCRU e nel relativo cloud ibrido, in riferimento ai sistemi delle articolazioni regionali (Agenzie, Aziende sanitarie, Partecipate). La precedente formulazione poneva un obbligo generalizzato che mal si adatta alla variabilità dei sistemi informativi delle singole articolazioni regionali e alla veloce evoluzione tecnologica nell'ambito cloud, ponendo anche l'indirizzo di ricercare i massimi livelli di sovranità e neutralità tecnologica che assumono sempre maggiore

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rilievo per far fronte ai recenti eventi geopolitici. La Giunta potrà con propri atti fissare criteri differenziati per selezionare quali servizi digitali richiedano livelli di sicurezza del dato tali da determinare la collocazione nel DCRU e/o in un cloud ibrido direttamente controllato dalla società in house.

Con il secondo comma viene inserito il nuovo art.5-bis per definire formalmente la missione dello CSIRT-Umbria (Computer Security Incident Response Team) quale organismo di governance per il presidio della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nonché la protezione dei dati personali e non personali, in ambito regionale.

Viene previsto espressamente al comma 4 dell'articolo in oggetto che ai componenti dello CSIRT-Umbria non spetta alcuna indennità, compenso e rimborso spese comunque denominato. Tale organismo svolgerà funzioni di coordinamento delle politiche di sicurezza cibernetica, anche in collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e la Polizia postale. Il potenziamento della postura di sicurezza delle articolazioni regionali è in via di implementazione grazie agli investimenti finanziati nel PNRR e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), e la formalizzazione della missione dello CSIRT-Umbria con la legge regionale.

Le disposizioni dell'articolo in oggetto hanno natura ordinamentale e procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II: Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1

Articolo 3 (Modificazioni all'art. 113 della l.r. n.1/2015): il comma 10 dell'articolo 113 della l.r. n. 1/2015 è abrogato in quanto la sua formulazione è superata dalle disposizioni oggi vigenti in base al d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) e all'articolo 26 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 che regola il funzionamento della piattaforma nazionale SEND (Servizio Notifiche Digitali).

La disposizione ha natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 (Modificazioni dell'Art. 254 della l.r. 1/2015): le modifiche riguardano il SIAT (Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale). Nello specifico, l'art. 254 viene aggiornato rimuovendo il riferimento al Consorzio per il Sistema Informativo Regionale (SIR-Umbria) non più operativo dal 2015.

Gli aggiornamenti e le integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III: Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13

Articoli 5 e 6 (Titolo e Art. 1 della l.r. 13/2021): la modifica sancisce il ridisegno della società regionale in house PuntoZero S.c.ar.l. nella nuova ottica di creare un "polo regionale dei servizi" che attua iniziative di sistema e si integra in una filiera più ampia con gli enti soci. In tale ottica la denominazione della società viene modificata in "UmbriaFacile S.c.ar.l."

In particolare, la modifica apportata all'articolo 1 comma 1-bis enuncia gli obiettivi e le finalità perseguite attraverso la società:

- a) sostenere la generazione di valore pubblico ed il miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico complessivo in Umbria, anche ricercando economie di scala e di scopo. La società non deve limitarsi all'innovazione tecnologica, ma fare sistema per aumentare la capacità delle amministrazioni pubbliche socie di generare benessere e sostenere benefici per la collettività umbra;
- b) ricercare integrazione con i processi di lavoro della Società con quelli degli enti soci, in una logica di "polo servizi regionale". Occorre quindi che la società vada anche a sostenere le forme aggregative

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

degli enti locali, delle aziende sanitarie e le politiche di integrazione socio-sanitaria nel territorio;

c) valorizzare il patrimonio informativo degli enti soci, elemento oggi divenuto centrale per sfruttare le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, il che richiede la cura della qualità del dato e l'implementazione dell'interoperabilità tra banche dati;

d) sviluppare le professionalità e le competenze esistenti nel sistema pubblico umbro, attraverso la definizione dei centri di competenza necessari ai fabbisogni omogenei di più enti soci, a supporto ed in pieno raccordo con le attività di promozione dell'innovazione affidate al Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica".

Le disposizioni in oggetto hanno natura ordinamentale e programmatica e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7 (Modificazioni all'Art. 2 della l.r. 13/2021): alla luce delle modificazioni apportate all'art.1, questo articolo definisce i servizi di interesse generale affidati alla Società nell'ottica del polo su cui si regge il sistema pubblico regionale - il comma viene riformulato per aderire al nuovo modello di polo servizi, che non è centrato esclusivamente sulle tecnologie digitali - ed in particolare la modifica apportata all'articolo 2 comma 3 precisa e specifica la mission societaria nel modo seguente:

- con le modifiche alla lettera a) viene posto un forte accento sul garantire in via prioritaria gli obiettivi della pianificazione e programmazione del servizio sanitario regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del sistema dei servizi e delle attività sociali di cui all'art. 270 della L.R. n. 1/2015 compresa la gestione dei flussi informativi in ambito sanitario e socialee viene definita la mission comprendendo l'ambito socio-sanitario e dei servizi sociali a supporto sia delle Aziende sanitarie che dei Comuni.
- con le modifiche alla lettera b) si definisce quindi l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute e ai servizi sociali, comprendendo anche il supporto alle tecniche di funzionamento correlate ai servizi digitali (come ad esempio il supporto agli aspetti organizzativi legati alla Telemedicina).
- con le modifiche alla lettera c) viene introdotto nella mission l'attuazione di iniziative di sistema nell'ambito degli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta; il comma viene riformulato per aderire al nuovo modello di polo servizi, che si esplica in particolare attraverso appalti congiunti ai sensi dell'articolo 62, comma 14, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la conduzione di servizi applicativi affidati dagli enti soci, la gestione del datacenter regionale e della rete pubblica regionale, anche tramite forme di concessione o partenariato pubblico-privato.
- con le modifiche alla lettera d) viene specificato che la mission della società si esplica anche nel supporto agli enti soci nelle varie fasi del ciclo di vita di sistemi e flussi informativi, aggiungendo che questo include anche i processi relativi alla protezione dei dati personali sempre nella nuova ottica del polo servizi regionale.
- con la nuova lettera d-bis) viene inoltre introdotto nella mission il supporto operativo ai compiti dello CSIRT-Umbria (illustrato sopra), ponendo la società quale "braccio tecnico-operativo" per la resilienza delle infrastrutture digitali pubbliche (a partire dal datacenter regionale, dalla rete pubblica regionale, ecc).

Il comma 4 viene modificato per specificare che l'erogazione dei servizi strumentali può comprendere anche la comunicazione istituzionale, e nella logica del polo servizi viene specificato che anche i servizi strumentali devono essere rivolti a coprire prioritariamente i fabbisogni omogenei di tutti gli enti soci.

A seguire viene anche aggiunto un comma 4-bis che specifica che le iniziative di sistema riferite a servizi digitali devono allinearsi con quanto all'articolo 10 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 che reca norme sui servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale, e specifica inoltre che le attività di sviluppo software e di riuso devono rispettare i criteri definiti dagli indirizzi strategici della Giunta.

Viene infine aggiunto il nuovo comma 6-bis, per prevedere che la Società possa promuovere la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

costituzione di un punto di scambio neutrale verso internet (c.d. internet exchange point - IXP) che operi a favore dei soggetti pubblici e privati del territorio regionale, ed anche dei territori limitrofi ove questo possa generare economie di scala e di scopo. Tale iniziativa dovrà essere approvata con deliberazione dell'Assemblea dei soci e nell'ottica di attivare un IXP quale fattore di competitività e sviluppo economico dell'Umbria che può portare ad una riduzione dei costi di transito del traffico verso internet per i soggetti pubblici e privati, all'aumento della resilienza delle reti pubbliche e private e ad una riduzione dei tempi di latenza, all'attrazione di investimenti nel settore del digitale. Attualmente i più vicini IXP sono situati a Milano e Roma.

Tutte le disposizioni di cui all'articolo 10 hanno natura ordinamentale e programmatica finalizzate a ridefinire la mission e le funzioni della società regionale in regime di house. Esse non introducono nuovi servizi ma li declinano individuandoli e classificandoli in un modello di "polo servizi".

Le disposizioni di cui all'articolo in oggetto non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

In particolare, tutti i servizi realizzati dalla società regionale mediante procedure di affidamento e contratti di servizio sono finanziati dalle risorse regionali già previste annualmente nel Bilancio di previsione regionale alla Missione 01, Programma 08, Titolo 1, (capitolo *0577_S "Spese per il contratto di servizio con PUNTOZERO S.C.A.R.L. - Servizi informatici e di telecomunicazione"). Nel Bilancio di previsione 2026-2028 tali risorse ammontano a circa 3,5 milioni di euro in ciascun esercizio.

Per i servizi afferenti specificamente il settore sanitario le risorse finanziarie sono previste in Bilancio alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1 (capitolo C2145_S "Art.20,c.2- Spesa per avviamento gestione sistema informativo sanitario integrato - Servizi informatici e di telecomunicazioni"). Nel Bilancio di previsione 2026-2028 tali risorse ammontano a circa 4,8 milioni di euro in ciascun esercizio.

Articoli 8, 9, 10 e 11 (Modificazioni agli Art. 3, 4, 5 e 6 della l.r. 13/2021): Questo complesso di modifiche incide sulla governance e sulla trasparenza della Società, oltre ad alcuni coordinamenti con la normativa nazionale. In particolare:

- all'Art.3 comma 1 viene specificato che la Società può partecipare o essere partecipata da altri organismi pubblici in relazione a iniziative inter-regionali o nazionali, su apposita delibera dell'Assemblea dei soci consorziati.
- all'Art.3 viene aggiunto il nuovo comma 5-bis che introduce l'obbligo di definire un catalogo dei servizi erogati dalla Società con listino prezzi basato sui costi industriali. Viene prevista la facoltà dell'Assemblea dei soci di approvare indirizzi per differenziare tale listino in base alle caratteristiche dimensionali e tipologiche dei soci stessi, nell'ottica mutualistica tipica di una società consortile e vista la natura e dimensione molto diversificata dei soci della Società.
- l'Art.4 viene modificato per rafforzare e semplificare la funzionalità della Centrale regionale di acquisto (CRAS-Umbria) sopprimendo il comma 3 che prevedeva la differenziazione in due sezioni, andando quindi a riunificare le attività a favore dell'intero sistema pubblico, anche per ricercare ulteriori economie di scala e di scopo. Inoltre il comma 4 viene modificato per esplicitare che la CRAS-Umbria opera a favore di tutte le stazioni appaltanti del territorio regionale e che queste possono avvalersi della stessa per perseguire iniziative di sistema o in forma aggregata, aggiungendo anche la possibilità che la CRAS svolga attività di committenza ausiliarie.
- l'Art. 6 viene modificato per estendere l'attività di verifica rispetto agli indirizzi regionali a veri e propri "piani industriali" da elaborare entro 6 mesi dall'insediamento di ogni Amministratore unico e ai "piani di assunzione del personale" e relative disposizioni organizzative generali, per garantire un monitoraggio più puntuale da parte della Giunta regionale.

Tali disposizioni di natura programmatica, ordinamentale e procedurale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO IV: Disposizioni finanziarie e finali

Articoli 12 e 13: contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e le modalità di entrata in vigore della presente legge.

Relazione tecnico-finanziaria

Tutte le disposizioni contenute nel presente disegno di legge sono di natura ordinamentale, programmatica o procedurale come argomentato nella relazione illustrativa di ciascun articolo.

Il presente disegno di legge non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la sua attuazione è assicurata dalle risorse finanziarie già previste nel Bilancio di previsione regionale 2026-2028.

All'articolo 12 viene pertanto prevista la clausola di invarianza finanziaria che dispone l'attuazione della legge senza nuovi o maggiori oneri finanziari, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione regionale vigente.

Disegno di legge: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per il ridisegno della filiera ICT”. Preadozione.

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology regionale).

Art. 1

(Modificazione al titolo della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. Nel titolo della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale), le parole: “*riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology)*” sono sostituite dalle seguenti: “*agenda digitale.*”

Art. 2

(Integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/2014 le parole *“Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale stabilisce, con propri atti, i criteri sui servizi digitali da collocare nel DCRU e nel relativo cloud ibrido, ricercando i massimi livelli di sovranità e neutralità tecnologica, in riferimento ai sistemi”*.

2. Dopo l'articolo 5 della l.r. 9/2014 è inserito il seguente:

“Art. 5-bis

(CSIRT-Umbria)

1. La Regione identifica come strategico per lo sviluppo della società dell'informazione il presidio della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nonché la protezione dei dati personali e non personali, e a tal fine istituisce l'organismo di governance denominato CSIRT-Umbria (Computer Security Incident Response Team dell'Umbria).

2. Lo CSIRT-Umbria coordina le politiche e supporta le azioni regionali per la cybersicurezza, in collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), la Polizia postale e le altre organizzazioni deputate al mantenimento in sicurezza dello spazio cibernetico, nonché in raccordo con università ed enti di ricerca aventi sede in Umbria.

3. La Giunta regionale stabilisce con proprie deliberazioni la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dello CSIRT-Umbria nonché i criteri per l'adesione allo stesso da parte di soggetti pubblici o privati interessati.

4. Ai componenti dello CSIRT-Umbria non spetta alcuna indennità, compenso e rimborso spese comunque denominato.”

CAPO II

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

Art. 3

(Modificazione all'articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Il comma 10 dell'art. 113 della l.r. n. 1/2015 è abrogato.

Art. 4

(Modificazione all'articolo 254 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Al comma 3 dell'articolo 254 della l.r. 1/2015, le parole: “, il Consorzio per il Sistema Informativo regionale (SIR)” sono soppresse.

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di Società regionali. Nuova denominazione della Società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”)

Art. 5

(Modificazione al titolo della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13)

1. Il titolo della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di Società regionali. Nuova denominazione della Società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”), è sostituito dal seguente: “Società regionale UmbriaFacile S.c.ar.l.”

Art. 6

(Modificazioni all' articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13)

1 La rubrica dell'articolo 1 della l.r. 13/2021 è sostituita dalla seguente: “Oggetto”.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2021 è sostituito dal seguente:

“1. La Società regionale, già istituita con le norme previgenti e denominata “PuntoZero S.c.ar.l.” assume la nuova denominazione “UmbriaFacile S.c.ar.l.”, di seguito denominata in breve “Società””.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2021 è inserito il seguente:

“1-bis. La Società ha lo scopo di:

a) sostenere la generazione di valore pubblico ed il miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico complessivo in Umbria, anche ricercando economie di scala e di scopo;

b) integrare i processi di lavoro della Società con quelli degli enti soci, in una logica di “polo servizi” anche al fine di sostenere le forme aggregative degli enti locali, delle aziende sanitarie e le politiche di integrazione socio-sanitaria nel territorio;

c) valorizzare il patrimonio informativo degli enti soci, supportandoli nella cura della qualità del dato e nell'implementazione dell'interoperabilità tra banche dati;

d) valorizzare le professionalità e le competenze esistenti nel sistema pubblico umbro, sviluppando i centri di competenza necessari ai fabbisogni omogenei di più enti soci, anche a supporto delle attività di promozione dell'innovazione affidate al consorzio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”)”.

4. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2021 è sostituito dal seguente:

“2. Dalla data di efficacia della presente

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legge e delle conseguenti modifiche statutarie, ogni riferimento a PuntoZero S.c.ar.l., Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e a Umbria Digitale S.c.ar.l., contenuto in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito alla Società di cui alla presente legge.”

5. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 13/2021 è sostituito dal seguente:

“3. Ai sensi dell'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile, la Società di cui alla presente legge assume i diritti e gli obblighi della società PuntoZero S.c.ar.l. proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla presente legge.”

Art.7

(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13)

1. Alla rubrica dell'articolo 2. della l.r. 13/2021 le parole: *“Società consortile PuntoZero S.c.ar.l.»* sono sostituite dalla seguente: *“Finalità”*.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 le parole: *“PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Società”*.

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 le parole *“PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Società”*, la parola: *“strategico”* è sostituita dalle seguenti: *“del sistema pubblico”* e le parole: *“e coordinamento stabile”* sono soppresse.

4. Le lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021, sono sostituite dalle seguenti:

“ a) garantire in via prioritaria gli obiettivi della pianificazione e programmazione del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 11 della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del sistema dei servizi e delle attività sociali di cui all'articolo 270 della Legge regionale 9 aprile

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2015, n. 11 nonchè nell'ambito dei sistemi informativi di cui agli articoli 94 e 350 della Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 11, compresa la gestione dei relativi flussi informativi in ambito sanitario e sociale;

b) cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute e ai servizi sociali, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino e il supporto alle tecniche di funzionamento correlate ai servizi digitali;

c) attuazione di azioni di sistema, nell'ambito degli indirizzi strategici impartiti dagli atti regionali, attraverso appalti congiunti ai sensi dell'articolo 62, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), la conduzione di servizi applicativi affidati dagli enti soci e la gestione del data center regionale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2014 , n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale) e della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni) anche tramite forme di concessione o partenariato pubblico-privato;

d) supporto agli enti soci per la progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi e dei processi relativi alla protezione dei dati personali”.

5. Dopo la lettera d) del comma 3 dell' articolo 2 della l.r. 13/2021 è inserita la seguente:

“d-bis) supporto operativo ai compiti dello CSIRT-Umbria di cui all'articolo 5-bis della l.r. 9/2014, al fine di perseguire un incremento continuo dei livelli di sicurezza informatica, affidabilità, resilienza e protezione delle

infrastrutture digitali pubbliche”.

6. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 e parole: *“le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito ICT ”* sono sostituite dalle seguenti: *«la comunicazione istituzionale e l'ICT »* e, alla fine del comma, dopo le parole: *“enti soci”* sono aggiunte le seguenti: *“, per coprire prioritariamente i fabbisogni omogenei di tutti gli enti soci-”.*

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 è inserito il seguente:

“4-bis. Le iniziative di sistema riferite a servizi digitali devono rispettare i limiti di cui articolo 10 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). Le attività di sviluppo software e di riuso devono rispettare i criteri definiti dagli indirizzi strategici impartiti dagli atti regionali”.

8. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021, la parola: *“società”* è sostituita dalla seguente: *“Società”*.

9. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021, le parole: *“PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Società”* e le parole: *“società consortile”* sono sostituite dalla seguente: *“Società”*.

10. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 13/2011 è aggiunto il seguente:

“6-bis. La Società può promuovere, con deliberazione dell'Assemblea dei soci e quale fattore di competitività e sviluppo economico, la costituzione di un punto di scambio neutrale verso internet (IXP) che operi a favore dei soggetti pubblici e privati del territorio regionale, ed anche dei territori limitrofi al fine di ricercare economie di scala e di scopo.”

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2021 n. 13)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Al comma 1 dell' articolo 3 della l.r. 13/2021 le parole: *“di PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *“della Società”*. In fondo al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: *“Con delibera dell'Assemblea dei soci consorziati, può essere consentito alla Società di partecipare o essere partecipata da altri organismi pubblici in relazione a iniziative inter-regionali o nazionali.”*

2. Al comma 2 dell' articolo 3 della l.r. 13/2021 le parole: *“di PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *“della Società”*.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 13/2021, è aggiunto il seguente:

“5-bis. L'Amministratore Unico definisce e comunica ai soci, entro settembre di ogni anno e in riferimento all'esercizio successivo, il catalogo dei servizi erogati dalla Società ed il relativo listino prezzi, in base ai costi industriali. L'Assemblea dei soci ha la facoltà di approvare indirizzi per differenziare tale listino in base alle caratteristiche dimensionali e tipologiche dei soci stessi.”

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2021 n. 13)

1. Alla rubrica dell' articolo 4 della l.r. 13/2021 dopo le parole: *“Centrale regionale di acquisto ”*sono aggiunte le seguenti: *“del sistema Umbria - CRAS-Umbria)”*.

2. Al comma 1 dell' articolo 4 della l.r. 13/2021 le parole: *“PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Società”*.

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 13/2021 le parole: *“PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Società”* e le parole: *“ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Governo in materia di contratti pubblici).”

4. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/2021 le parole: *“I soci di PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *“Le stazioni appaltanti del territorio regionale”* e le parole: *“Società”* sono sostituite dalle seguenti: *“CRAS-Umbria”* e la parte restante del comma, dopo le parole *“per perseguire”*, è sostituito dal seguente: *“iniziative di sistema o in forma aggregata, nonché per lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie.”*

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 13/2021 n.13)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2021 le parole: *“PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Società”*.

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2021 n. 13)

1. Al comma 01 dell' articolo 6 della l.r. 13/2021 le parole: *“PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Società”*.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2021 le parole: *“PuntoZero S.c.ar.l.”* sono sostituite dalle seguenti: *« “di cui alla presente legge”*.

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2021 parole: *“triennali di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“industriali elaborati dall'Amministratore Unico entro—6 sei mesi dall'insediamento dello stesso”*.

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2021, il segno di punteggiatura: *“.”* è sostituito dal seguente: *“;”*.

5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. articolo 6 della l.r. 13/2021 è aggiunta la seguente:

“c-bis) piani di assunzione del personale e disposizioni organizzative generali.”

CAPO IV

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1.L'attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri finanziari, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 14/04/2026

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, RISORSE UMANE, CULTURA,
AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Tommaso Bori ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 14/04/2026

Assessore Tommaso Bori
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
